

Civile Ord. Sez. 3 Num. 26525 Anno 2017

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 09/11/2017

Rep. C. I.

Ud. 27/09/2017

CC

Full

**ORDINANZA**

sul ricorso 12032-2015 proposto da:

ARAM SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. VALLA 40, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE JONA FALCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO DISEGNI giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

GASTALDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO FERRERO giusta procura a

2017

1818

marginale del controricorso;

**- controricorrente -**

**nonché contro**

PENNA ALFREDO, SAGLIETTO MAURIZIO;

**- intimati -**

Nonché da:

PENNA ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA DI GIROLAMO, ALBERTO CAPELLO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

GASTALDI ANDREA, SAGLIETTO MAURIZIO, ARAM SRL ;

**- intimati -**

Nonché da:

SAGLIETTO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA DI GIROLAMO, ALBERTO CAPELLO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

GASTALDI ANDREA, PENNA ALFREDO, ARAM SRL ;

*Full*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimati -

avverso la sentenza n. 1941/2014 della CORTE  
D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

Full  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 3 febbraio 2010 la s.r.l. Aram convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cuneo, gli ingegneri Andrea Gastaldi, Alfredo Penna e Maurizio Saglietto, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.

A sostegno della domanda espose che i suindicati professionisti erano stati nominati componenti di un collegio arbitrale per dirimere una controversia tra la società attrice e la s.r.l. Edilvetta e che, in quella veste, avevano condannato quest'ultima al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni. Il lodo, però, era stato dichiarato inefficace in quanto gli arbitri avevano ommesso di apporre la data della sottoscrizione in calce al documento medesimo; e tale omissione, nella tesi della società attrice, aveva arrecato un danno patrimoniale del quale la stessa chiedeva il risarcimento.

Si costituirono in giudizio i tre professionisti, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto fatto valere e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale – dopo aver evidenziato che la mancata indicazione della data accanto alla sottoscrizione del lodo integrava violazione degli obblighi di diligenza professionale – rilevò che il diritto azionato era prescritto nei confronti degli ingegneri Penna e Gastaldi; quanto, invece, all'ing. Saglietto, per il quale vi era un valido atto interruttivo della prescrizione, la domanda doveva essere respinta, per il fatto che il danno lamentato dalla società attrice non era causalmente collegabile alla mancata sottoscrizione del lodo, giacché la clausola compromissoria sulla quale si fondava l'incarico arbitrale era invalida, non essendo stata sottoscritta dalle due società.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2014, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato il solo ing. Saglietto al pagamento, in favore della società appellante, della somma di euro

3 bis  
Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale  
Fuc

18.657,43, ha respinto le ulteriori domande risarcitorie nei confronti del medesimo professionista ed ha confermato la pronuncia di prescrizione nei confronti degli ingegneri Gastaldi e Penna, regolando le spese di lite.

Ha osservato la Corte territoriale che, trattandosi nella specie di responsabilità contrattuale, doveva applicarsi la prescrizione decennale. Poiché il lodo arbitrale era stato depositato nel novembre 1997, l'unico valido atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla lettera inviata all'ing. Saglietto in data 30 luglio 2002; l'interruzione, però, era operante solo nei suoi confronti, sia perché la lettera era indirizzata solo a lui, sia perché non vi era una responsabilità solidale, posto che i tre professionisti erano stati citati in giudizio con differenti domande di condanna. A ciò doveva aggiungersi che il lodo era stato annullato in quanto la clausola compromissoria non era stata sottoscritta dalle parti contraenti.

Ciò premesso, la Corte di merito ha rilevato che la prescrizione aveva cominciato a decorrere già nel novembre 1997, mese in cui aveva avuto inizio il giudizio per l'annullamento del lodo assunto sulla base di una clausola compromissoria invalida; giudizio del quale la società Aram era a conoscenza, essendone stata parte davanti al Pretore di Cuneo.

La sentenza di primo grado doveva invece essere in parte riformata in relazione alla sola posizione dell'ing. Saglietto. Facendo applicazione dell'art. 1176 cod. civ. e dopo aver ricordato che il lodo arbitrale non aveva avuto alcuna utilità per la società appellante anche perché non era stata apposta la data accanto alla sottoscrizione dagli arbitri, la Corte torinese ha affermato che la violazione dell'obbligo di diligenza da parte del professionista giustificava la sua condanna alla restituzione del compenso ricevuto e degli ulteriori importi versati dalla società Aram nel corso del giudizio arbitrale. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni ulteriori, la stessa doveva essere respinta, non essendo stato dimostrato il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'ing. Saglietto e tali pretesi danni.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Torino propone ricorso principale la società Aram con atto affidato a quattro motivi.

Resistono con tre separati controricorsi gli ingegneri Gastaldi, Penna e Saglietto; questi ultimi pongono anche un motivo di ricorso incidentale ciascuno, condizionato quanto al solo ing. Penna.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### **Ricorso principale.**

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'avvenuta interruzione della prescrizione anche nei confronti degli ingegneri Saglietto e Penna.

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che la lettera del 30 luglio 2002 aveva interrotto la prescrizione nei soli confronti dell'ing. Saglietto. La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare due decisivi documenti: l'avviso di ricevimento della medesima lettera sottoscritto dall'ing. Penna e la copia di quel documento a lui inviata. L'esame di quei documenti avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a riconoscere che la prescrizione era stata interrotta anche nei confronti dell'ing. Penna.

Fuc

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di un vizio revocatorio. La censura, infatti, lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, dei due documenti suindicati, ritenuti decisivi; ma è evidente che affermare che il giudice di merito ha deciso la causa senza tenere in considerazione due documenti *presenti in atti* non si traduce né in un *error in iudicando* né in un vizio di motivazione, bensì si risolve nella classica ipotesi di vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4), del codice di procedura civile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., in ordine alla natura solidale della responsabilità dei tre componenti del collegio arbitrale.

Osserva la società ricorrente che nelle obbligazioni solidali l'atto di interruzione della prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche nei confronti degli altri. Richiamando l'opinione della dottrina secondo cui la prestazione resa dai componenti di un collegio arbitrale ha natura indivisibile, la parte ricorrente ricorda che il regime delle obbligazioni solidale si applica, di regola, anche a quelle indivisibili, come dispone l'art. 1317 del codice civile. La natura della prestazione dei componenti di un collegio arbitrale è tale che l'attività del singolo si dissolve e si compenetra in quella degli altri; da ciò consegue che l'interruzione della prescrizione riconosciuta dalla Corte d'appello nei soli confronti dell'ing. Saglietto dovrebbe valere anche nei confronti degli altri due professionisti.

#### 2.1. Il motivo non è fondato.

Osserva la Corte, innanzitutto, che non è censurata l'affermazione, contenuta alla p. 8 della sentenza impugnata, secondo cui non si trattava di responsabilità solidale perché gli arbitri erano stati citati con differenti domande di condanna.

Ciò premesso, il motivo non è fondato per l'assorbente e decisiva ragione che la sentenza impugnata non ha condannato l'ing. Saglietto al risarcimento dei danni – quella domanda è stata infatti respinta, come meglio si vedrà occupandosi del quarto motivo – ma soltanto alla restituzione dei compensi professionali incassati in conseguenza dello svolgimento dell'incarico arbitrale rivelatosi poi non utilizzabile, nonché al rimborso delle somme versate ai due c.t.u. nel giudizio arbitrale.

Ora, se fosse stata in discussione l'obbligazione risarcitoria dei danni derivanti dal non corretto adempimento del compito arbitrale, la solidarietà sarebbe stata indubbiamente configurabile, perché l'obbligazione risarcitoria è solidale. Ma poiché, al contrario, l'unica condanna effettivamente pronunciata dalla Corte torinese è stata quella suindicata, ne deriva la logica conseguenza che quell'obbligazione è parziaria, onde l'invocazione delle norme sull'obbligazione solidale, in

particolare l'art. 1310 cod. civ. in tema di prescrizione, è fuor di luogo in rapporto al caso concreto.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ordine all'individuazione del *dies a quo* dal quale la prescrizione ha incominciato a decorrere.

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata conterrebbe anche un errore in ordine al decorso della prescrizione. Ed infatti, come indicato dall'art. 813-ter cod. proc. civ., introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina della responsabilità degli arbitri è regolata su quella della responsabilità civile dei magistrati, di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Da ciò consegue che l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'arbitro sarebbe proponibile soltanto dopo che il giudizio di impugnazione del lodo si sia concluso con sentenza passata in giudicato. Nel caso in esame, il giudizio di impugnazione del lodo si è concluso con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 febbraio 1999, passata in giudicato un anno dopo; e già la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore del citato art. 819-ter era nel senso che l'esperimento dell'azione di responsabilità fosse subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di impugnazione del lodo arbitrale. D'altra parte, dal testo dell'art. 823 cod. proc. civ. discende in modo palese l'importanza del momento deliberativo del lodo e della conseguente sottoscrizione da parte degli arbitri, con indicazione anche della data. La prescrizione, quindi, non sarebbe decorsa nei confronti di nessuno dei tre professionisti.

3.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che esso è prospettato in termini di omesso esame di un fatto decisivo, che sarebbe costituito dall'individuazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione. Tale impostazione è errata, perché la censura posta è, in effetti, una censura di

violazione di legge, mentre è evidente che non può parlarsi di omissione in ordine all'individuazione del decorso del termine di prescrizione, trattandosi di questione della quale la sentenza si è ampiamente occupata.

Ciò premesso, questa Corte rileva che la ricostruzione operata dalla società ricorrente si regge su di un'interpretazione dell'art. 813-ter cit. che non è prospettabile nel caso in esame, in quanto l'intera vicenda si colloca in un periodo precedente l'entrata in vigore di detta norma, introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. È esatto il richiamo della parte ricorrente alla giurisprudenza, maturatasi prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, secondo la quale l'azione risarcitoria nei confronti dell'arbitro poteva essere proposta nella diversa sede competente, una volta che il lodo fosse stato annullato per causa a lui imputabile (sentenza 17 settembre 2002, n. 13607, ribadita dalla successiva sentenza 4 giugno 2008, n. 14799). Ciò però non consente di ritenere già in precedenza operante il sistema delineato dall'art. 813-ter cod. proc. civ., norma che ha costruito la responsabilità degli arbitri sul modello di quella dei magistrati, richiamando in modo espresso la legge 13 aprile 1988, n. 117. In particolar modo, non è prospettabile come vigente già nel sistema precedente la disposizione che oggi stabilisce che l'azione di responsabilità «può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta».

Da tanto deriva l'infondatezza del motivo in esame.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ordine al rapporto di causalità tra l'inadempimento degli arbitri e i danni subiti.

Il motivo contesta da un lato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui nessuna prova vi sarebbe del collegamento tra l'inadempimento dell'ing. Saglietto e i pretesi danni; tale prova

risulterebbe, invece, dalla cospicua documentazione, richiamata nel ricorso, attestante «gli ingenti costi sopportati dall'esponente per l'intera durata del lungo *iter* giudiziale seguito alla pronuncia del lodo ed inevitabilmente determinati in ragione del grave errore professionale censurato ai convenuti», comprensivi di spese legali e spese di registrazione. La censura in esame, poi, si sofferma anche su quella parte della motivazione nella quale la Corte di merito ha incidentalmente affermato che il lodo arbitrale era da considerare «inesistente, attesa l'invalidità della clausola compromissoria che non risultava sottoscritta dalle parti». Osserva la società ricorrente che l'esistenza di una valida accettazione della clausola compromissoria risultava anche *per relationem* ovvero *per facta concludentia*, posto che le parti avevano dato vita al procedimento arbitrale e nessuno aveva contestato l'esistenza di una valida clausola compromissoria.

#### 4.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che esso in parte contiene un evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, posto che la Corte d'appello, con un accertamento in fatto non più modificabile, ha escluso l'esistenza di danni ulteriori, in assenza di prova del nesso di causalità.

Quanto, invece, alla questione relativa all'affermata inesistenza del lodo per mancata sottoscrizione della clausola compromissoria, si tratta di una discussione non più proponibile in questa sede; e ciò sia perché la questione è stata oggetto di un diverso giudizio sia perché essa richiederebbe una serie di accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.

#### **Ricorso incidentale.**

5. La difesa dell'ing. Saglietto e dell'ing. Penna pone, con argomentazioni in tutto identiche, un motivo di ricorso incidentale (condizionato quanto all'ing. Penna), asseritamente di carattere pregiudiziale, col quale si lamenta violazione (per mancata applicazione)

dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, nonché errata applicazione degli artt. 1176, 2236 e 2909 del codice civile.

Osservano i ricorrenti incidentali che la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità dell'ing. Saglietto per violazione delle regole in tema di responsabilità professionale (artt. 1176 e 2236 cod. civ.), secondo le quali il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve. Tale statuizione non è stata impugnata nella parte in cui prevede la sanzione per la colpa lieve ed è, pertanto, passata in giudicato. L'errore commesso sarebbe evidente: non potrebbe, infatti, farsi applicazione delle regole della responsabilità professionale ad un'ipotesi nella quale non era in discussione lo svolgimento di un'attività di tipo ingegneristico, bensì di un'attività paragonabile a quella del giudice. E poiché, appunto, devono valere nella specie le regole della legge n. 117 del 1988, gli arbitri possono essere chiamati a rispondere solo per dolo o colpa grave, per cui l'aver individuato un caso di colpa lieve escluderebbe di per sé ogni responsabilità degli arbitri per la mancata sottoscrizione.

5.1. Il ricorso incidentale non è fondato, ma sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile.

Il ricorso contiene rilievi esatti nella parte in cui pone in luce che un ingegnere, nel momento in cui svolge un'attività di arbitrato, non sta espletando un'attività *professionale* nel senso in cui tradizionalmente tale espressione viene interpretata in giurisprudenza. L'ingegnere, in altri termini, non sta compiendo un atto per il quale possono valere le regole degli artt. 1176 e 2236 cod. civ. richiamate dalla Corte d'appello. Lo svolgimento dell'arbitrato, la deliberazione della decisione, la successiva sottoscrizione del lodo ed il deposito del medesimo costituiscono esplicazione di un'attività che è molto più vicina a quella del giudice che a quella di un professionista tecnico qual è, appunto, un ingegnere.

Da questo punto di vista deve essere utilmente richiamato l'art. 813-ter cod. proc. civ. il quale, benché non applicabile nel caso in esame

*ratione temporis*, è comunque indice di una tendenza evolutiva della legislazione nel senso della crescente parificazione tra l'arbitro ed il giudice, almeno sotto il profilo della responsabilità.

Tuttavia è proprio la ricostruzione proposta dai ricorrenti incidentali a dimostrare come la sentenza impugnata, pur contenendo un'affermazione inesatta in diritto, è tuttavia conforme a diritto nel suo esito finale, per cui non deve essere cassata. Infatti la ricostruzione della posizione dell'arbitro piuttosto come un giudice che come un ingegnere comporta due ulteriori considerazioni: la prima è che l'ing. Saglietto avrebbe dovuto accorgersi della nullità della clausola compromissoria, in modo da evitare il dispendio di un'attività *lato sensu* giurisdizionale destinata comunque a non poter produrre alcun esito utile; la seconda è che la colpa dell'arbitro consistente, come nella specie, nella mancata apposizione della data della sottoscrizione in calce al lodo arbitrale non può essere definita come lieve, ma è invece una colpa grave. Quindi, mentre non è esatto che sul riconoscimento della colpa lieve si sia formato il giudicato, posto che la sentenza impugnata non contiene un'espressa affermazione in questi termini, la correzione della motivazione della pronuncia impugnata impone anche tale specificazione. Ne consegue che è da ritenere corretta la condanna pronunciata nei confronti dell'ing. Saglietto alla restituzione dei compensi, dovendosi comunque individuare nel suo comportamento omissivo una colpa che, pur non essendo sufficiente a fondare una condanna risarcitoria (esclusa dalla Corte torinese), tuttavia è tale da non permettere che egli trattenga anche il compenso per il suo lavoro.

6. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, mentre il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

A tale esito segue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, sia da parte del

ricorrente principale che del ricorrente incidentale Saglietto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

**P.Q.M.**

La Corte *rigetta* il ricorso principale e quello incidentale; *dichiara* assorbito il ricorso incidentale condizionato; *compensa* integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale Saglietto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 settembre 2017.

Fuec